LEGGE DI BILANCIO 2023

(L. 197 DEL 29.12.2022)

MISURE FISCALI

ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI — ART. 1 CC. 100-105

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, **entro il 30.09.2023**, assegnano o cedono ai soci **beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale**, o **beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali** nell'attività propria dell'impresa possono applicare le disposizioni agevolative a condizione **che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1.01.2023**, in forza di titolo di trasferimento avente data certa **anteriore al 1.10.2022**.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che **entro il 30.09.2023 si trasformano in società semplici**.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap nella **misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative** in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si tra-sformano sono assoggettate a **imposta sostitutiva nella misura del 13%**.

Per le assegnazioni e le cessioni ai soci agevolate, le **aliquote dell'imposta proporzionale di registro** eventualmente applicabili **sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa**.

Le società che si avvalgono di tali disposizioni devono **versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30.09.2023 e la restante parte entro il 30.11.2023**, mediante il modello F24.

La disposizione di favore ai fini IRES e IRAP **non prevede alcuna agevolazione in termini di IVA**, al fine di evitare che si pongano problemi di incompatibilità con le direttive dell'Unione Europea in materia.

Dunque, l'assegnazione di beni ai soci costituisce operazione rilevante agli effetti dell'IVA, perché assimilata a una cessione di beni.